

Regolamento Bullismo e Cyberbullismo

Integrazione al Regolamento d'Istituto
sezione - Prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo

Istituto Comprensivo di Roncade



Delibera del Consiglio D'Istituto n. 43 del 20.11.2019

Dirigente scolastico Prof.ssa Anna Maria VECCHIO



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE DI RONCADE

Scuole Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado - Comuni di Roncade e Monastier
Via Vivaldi, 30 – 31056 RONCADE (TV) – Tel. 0422/707046

C.M. TVIC875005 – Ambito Territoriale n. 15 Treviso Sud – C. F. 80025950264

Peo: tvic875005@istruzione.it – Pec: tvic875005@pec.istruzione.it – sito web: www.icroncade.edu.it

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO SEZIONE - PREVENZIONE E CONTRASTO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO

Il presente documento è stato deliberato dal CdI del 20/11/2019 con delibera n. 43

PREMESSA

Nella società odierna vige il pluralismo valoriale e gli enti deputati all'educazione si ritrovano a non avere un orientamento univoco che favorisca un comune denominatore. Si educa in libertà e la sola coerenza di spirito permette l'unità degli intenti educativi.

La violenza fisica, psicologica ripetuta nel tempo, nota a tutti come bullismo, è perpetrata nei confronti di un soggetto, l'Altro da Sé, che viene isolato dal gruppo e offeso fino a indebolirlo psicologicamente.

Il fenomeno si diffonde nelle formazioni sociali in cui si svolge la personalità dell'uomo, inclusa la scuola, ed assume forme diverse, in base ai contesti in cui si manifesta.

Con la divulgazione dei social e della rete Internet, ormai accessibile in modo agevole a tutti, anche in tenera età, il bullismo assume la veste dell'anonimato, dell'azione silente e indisturbata dell'aggressore, che può agire anche in solitudine, in ogni tempo e in ogni luogo.

Noto come cyberbullismo, il fenomeno regna indisturbato nelle scuole, in quanto non immediatamente visibile ai docenti - educatori e per questo più insidioso da eliminare. Ma il cyberbullismo richiama un problema educativo che la sola norma non può risolvere, se non è seguita dall'agire educativo, che richiama a sé il ruolo di leader educativo del dirigente scolastico e le competenze psico-pedagogiche dei docenti.

Il presente Regolamento d'Istituto richiama la necessità di recuperare un valido Progetto pedagogico d'Istituto, in grado di riaffermare i valori della libertà dell'uomo, del rispetto della diversità.

Compito della scuola è ri-educare l'aggressore ad una nuova forma di libertà e di autonomia, in una società che, spesso, diffonde la sua incoerenza educativa tra gli stessi enti deputati all'educazione. Si tratta di ragazzi ipervalutati o ipoervalutati dalle famiglie che aggrediscono con forza l'Altro da Sé, come dis-conoscimento del valore della diversità, ricercando nelle "bande" la propria identità personale.

Nel caso di chi commette violenza è necessario capire come incanalare la rabbia e apprendere il rispetto degli altri. Per chi è stato vittima della violenza altrui, occorre superare l'infinito silenzio e senso di colpa nutrito. Il cyberbullismo interroga la scuola a ripensarsi nella propria funzione pedagogica ed educativa, che va oltre l'obbligo di denuncia penale vigente, previsto per docenti e dirigenti, in qualità di pubblici ufficiali. Occorre recuperare la funzione di autorevolezza della funzione educativa della scuola, nella logica convinzione che solo l'amore pedagogico può educare e liberare l'Uomo. Il nostro Istituto si propone dunque, nell'ambito dell'educazione alla legalità, di riaffermare i valori della libertà dell'uomo sui suddetti fenomeni, guidato dalla convinzione

che occorra riaffermare il valore altamente educativo e formativo della scuola, attraverso un Progetto pedagogico d'Istituto che richiami la necessità di recuperare "l'oppresso" e "l'oppressore", secondo la filosofia di P. Freire.

Rimandando dunque all'alto valore etico inscritto in ogni attività scolastica, il nostro Istituto intende potenziare la proposta informativo-educativa sul tema del bullismo, anche in collaborazione con le famiglie e altre istituzioni, nella viva speranza di limitare il sorgere di comportamenti lesivi, e affinché la comunità presti ulteriore attenzione alle necessità educative dei

giovani, mostrandosi disponibile all'ascolto, a conoscere e ad interpretare il loro mondo al fine di entrare in relazione con loro.

Per le suddette ragioni dunque, nell'ambito dell'educazione alla legalità e all'uso consapevole di internet, la scuola si impegna a prevenire, individuare e combattere il bullismo e il cyberbullismo in tutte le forme, così come previsto:

- *dagli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;*
- *dalla Direttiva MIUR n.1455/06: "Linee di orientamento per azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo";*
- *dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007: "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";*
- *dalla Direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007: "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 'telefoni cellulari' e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";*
- *dalla Direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007: "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali";*
- *dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante "Statuto delle studentesse e degli studenti";*
- *dalle Linee di Orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;*
- *dall'aggiornamento delle Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, MIUR ottobre 2017;*
- *dalla legge n. 71 del 29 maggio 2017: "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo";*
- *dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale;*
- *dagli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile.*

ART. 1 - Principio generale.

Tutti gli alunni hanno diritto ad un ambiente di apprendimento tutelato e sicuro, nel quale possano apprendere innanzitutto il valore e la dignità della persona e il rispetto delle differenze di cultura e di personalità.

ART. 2 - Definizione di bullismo.

Il bullismo è un comportamento aggressivo e reiterato nel tempo teso ad arrecare danno ad un'altra persona, tendenzialmente più debole e impossibilitata a difendersi; questo atteggiamento si sviluppa di norma in un gruppo di pari in cui ogni membro gioca un ruolo specifico.

Questo atteggiamento prepotente può assumere forme differenti (fisico, verbale e indiretto) e può

essere legato a pregiudizi di tipo omofobico, razzista, di negazione delle diversità.

Qualsiasi atto di bullismo si ritiene deprecabile e inaccettabile e viene sanzionato in base al livello di gravità.

ART. 3 - Definizione di cyberbullismo

Per cyberbullismo si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo(Legge 71/2017).

Qualsiasi atto di cyberbullismo si ritiene deprecabile e inaccettabile e viene sanzionato in base al livello di gravità.

ART. 4 – Dichiarazione d'intenti.

La politica scolastica di contrasto al bullismo e al cyberbullismo va letta come una dichiarazione di intenti che guida ogni riflessione, azione, e organizzazione all'interno del nostro Istituto. Al fine di attenuare l'entità del fenomeno vengono adottate le seguenti misure:

- *attività curricolari che stimolino gli alunni all'acquisizione di una maggiore consapevolezza per il rispetto delle persone, dell'ambiente e delle regole di convivenza civile, promuovendo lo sviluppo del senso critico e della capacità di riflessione;*
- *creazione di uno Spazio Ascolto gestito da una figura competente (psicologo, risorsa interna dell'Istituto Comprensivo di Roncade);*
- *percorsi didattici che diano agli alunni la possibilità di agire le competenze civili e sociali, quali la collaborazione e la cooperazione, l'aiuto reciproco, la partecipazione sociale costruttiva, l'integrazione sociale e il senso di appartenenza alla comunità;*
- *iniziative di formazione e sensibilizzazione attraverso una progettualità che coinvolga tutta la comunità scolastica e le realtà associative ed istituzionali del territorio, tra cui carabinieri, educatori, enti formatori culturali;*
- *iscrizione della scuola a reti e piattaforme di sostegno del fenomeno: iscrizione alla rete "Moige" ambasciatori del bullismo e alla piattaforma "Generazioni connesse";*
- *incontri informativi tra alunni, insegnanti, genitori ed esperti del territorio;*
- *percorsi di alfabetizzazione emotiva;*
- *creazione di una biblioteca dedicata alle letture e ai materiali utili a riflettere sui corretti comportamenti; archiviazione di schede didattiche sul tema;*
- *attivazione dello Sportello di Ascolto;*
- *adesione alla giornata Nazionale contro il Bullismo e il Cyberbullismo;*
- *creazione all'interno del sito web dell'Istituto di una sezione dedicata al fenomeno;*
- *elaborazione e divulgazione di questionari per rilevare il fenomeno delle prevaricazioni tra pari;*
- *creazione di un gruppo di lavoro sul bullismo-cyberbullismo coordinato dal referente d'Istituto (team emergenze);*
- *formazione dei docenti attraverso corsi di aggiornamento in presenza e on-line;*
- *pianificazione di un protocollo di azione.*

ART. 5 – Interventi delle componenti dell’Istituzione Scolastica.

Il Dirigente Scolastico:

- *individua un docente referente di Istituto per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo);*
- *nomina il team preposto a gestire i casi di bullismo e cyberbullismo;*
- *coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, in particolare quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;*
- *favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;*
- *prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione, in materia di prevenzione al bullismo e cyber bullismo, rivolti al personale docente e ATA;*
- *sollecita azioni culturali ed educative rivolte agli studenti per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.*

Il Docente Referente:

- *promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti di Istituto che coinvolgano studenti, genitori, e tutto il personale scolastico;*
- *coinvolge Istituzioni e partner esterni alla scuola (servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, agenzie culturali di vario genere) per realizzare un progetto di prevenzione;*
- *cura i rapporti di rete fra scuole per l'aggiornamento della scuola attraverso seminari, convegni e corsi, e per l'organizzazione della giornata Nazionale contro il Bullismo e il Cyberbullismo;*
- *coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale;*
- *coordina il team emergenze;*
- *si fa carico di divulgare ai docenti e ai genitori (tramite circolari e comunicati) tutte le attività e gli spunti di riflessione proposti dagli enti del territorio (comune, provincia, regione);*
- *cura il monitoraggio del benessere degli studenti attraverso questionari anonimi.*

Il Team emergenze:

- *riceve le segnalazioni e prende in esame i casi;*
- *decide il tipo di intervento da mettere in atto;*
- *monitora il caso e valuta le conseguenze degli interventi.*

Il Collegio dei Docenti:

- *promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno;*
- *valorizza all'interno del PTOF le azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo sul territorio;*
- *orienta azioni culturali ed educative per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.*

Il Consiglio di Classe:

- *fa riferimento al curricolo verticale delle competenze di cittadinanza nella programmazione di classe;*
- *pianifica attività didattiche o integrative orientate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di*

coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;

- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie.*

Il Docente:

- offre modelli positivi di relazione, mediando situazioni di difficoltà tra gli alunni e favorendo l'instaurarsi di uno spirito di gruppo esteso a tutti i membri della classe;*
- propone attività e percorsi di apprendimento che favoriscano l'acquisizione e il rispetto delle norme relative alla convivenza civile e all'uso responsabile di internet;*
- valorizza nell'attività didattica le modalità di lavoro di tipo cooperativo e organizza spazi di riflessioni adeguati agli alunni della classe;*
- vigila sul comportamento degli alunni, sia nelle relazioni in classe che durante i momenti ricreativi e non strutturati (spogliatoi, servizi, ricreazione);*
- collabora con il referente d'Istituto nelle fasi di valutazione, scelta del tipo di intervento da mettere in atto e monitoraggio del caso preso in carico;*
- condanna, attraverso le azioni educative, ogni atto di sopraffazione e intolleranza;*
- segnala tempestivamente ogni situazione di disagio legata a episodi di bullismo o cyberbullismo.*

I Collaboratori scolastici:

- vigilano gli alunni durante i momenti ricreativi e non strutturati (spogliatoi, servizi, giardino);*
- collaborano con il referente e il team nel segnalare comportamenti di prevaricazione.*

I Genitori:

- partecipano attivamente alle azioni di formazione e/o informazione, istituite dal nostro Istituto e/o dal territorio, sui comportamenti del bullismo e del cyberbullismo;*
- prestano attenzione ai comportamenti dei propri figli, vigilando sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, rispettando ciò che prescrive la legge in merito all'età;*
- non sottovalutano stati depressivi, ansiosi o di paura legati ad un abuso della tecnologia e li segnalano ai docenti;*
- si informano sulle azioni messe in campo dal nostro Istituto e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di Corresponsabilità;*
- restano aggiornati sul Regolamento di Disciplina dell'Istituto e le sanzioni in esso previste;*
- si impegnano a fornire modelli positivi di relazione e nell'uso delle tecnologie.*

Gli Alunni:

- sono tenuti a conoscere e rispettare le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (email, sms, mms) che inviano;*
- nel Regolamento d'Istituto, non è consentito agli alunni, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire -mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici- immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti; in particolare si sottolinea che le condotte di cyberbullismo nei confronti dei compagni di scuola, anche se poste in essere in altro luogo rispetto all'edificio scolastico e in altro tempo rispetto all'orario scolastico (ad es. messaggi offensivi che partono di notte, dal pc di casa), se conosciute dagli operatori scolastici (docente, dirigente, personale ATA) rientrano nelle azioni perseguibili a scuola, poiché viene infranto il Patto Educativo di Corresponsabilità tra scuola e la famiglia;*

- durante le lezioni o le attività didattiche in genere non possono usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente.
- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale;
- segnalano ai docenti eventuali casi di violenza fisica o psicologica di cui sono a conoscenza.

ART. 6 – Responsabilità da bullismo

*La dimensione del bullismo è ampia visto che, soprattutto nella forma del cyberbullismo agisce in maniera indifferenziata e silente, in ogni tempo e in ogni luogo. La scuola non è sollevata dalla responsabilità giuridica degli atti di bullismo che avvengono fuori dal tempo e dallo spazio della scuola, se dirigente scolastico, docenti ed operatori della scuola ne vengono comunque a conoscenza. La fonte della responsabilità si rinviene **nell'art. 28 della Costituzione** che richiama i funzionari e i dipendenti dello Stato alla responsabilità, secondo le leggi civili, penali ed amministrative, degli atti compiuti in violazione dei diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato e agli enti pubblici, secondo un regime di pluriqualificazione dell'illecito. **L'articolo 2048 del Codice civile** richiama la responsabilità di genitori, tutori e docenti per il fatto illecito compiuto dal minore incapace che sia sotto la sua diretta sorveglianza, salvo dimostrare, essendo vigente la presunzione iuris tantum, di non aver potuto impedire il fatto. L'atto di bullismo compiuto dal minore capace di intendere e volere, può generare quattro tipi di responsabilità.*

*In primis sussiste una **responsabilità sul minore, capace di intendere e di volere, secondo l'art. 2046 del Codice civile**, secondo il quale grava sul minore la responsabilità dell'atto di bullismo compiuto, pur richiamando l'obbligo risarcitorio in capo ai genitori. Per contro il minore non risponde del fatto compiuto se incapace di intendere e di volere, purché lo stato di incapacità non derivi da sua colpa. Spetta al danneggiato l'onere di provare il danno subito, il nesso di causalità tra la condotta e il danno, nonché il dolo o la colpa grave del danneggiante.*

*In secondo luogo si ravvisa la **responsabilità dei genitori, che in base all'art. 2048**, in modo indiretto per "culpa in educando", rispondono del fatto compiuto del figlio minore, salvo dimostrare di aver adeguatamente provveduto alla giusta educazione del proprio figlio.*

*Sussiste inoltre la **responsabilità del docente in base all'art. 2043 del Codice civile**, di tipo indiretto, per culpa in vigilando e per il tempo in cui il minore risulta sotto la vigilanza del docente. Vigeva in tal caso la presunzione iuris tantum a carico del docente, salvo la possibilità di dimostrare di aver adottato le necessarie e congrue misure di vigilanza, proporzionate al grado di maturità dell'alunno, nonché di non aver potuto impedire il fatto, trattandosi di gesto imprevedibile e repentino, causativo il danno.*

Inoltre, in base all'art. 2049 del Codice civile risulta sussistente un regime di collegamento organico del dipendente pubblico con l'amministrazione scolastica che conduce ad un regime di responsabilità oggettiva (assoluta) per il fatto altrui, giacché l'amministrazione risponde indipendentemente dal regime di responsabilità del proprio dipendente. Dovrà pertanto dimostrare, in base all'art. 2049 del Codice civile la mancanza dei presupposti dell'illecito, o l'occasionalità tra incombenza e danno subito dal danneggiato.

Sussiste, inoltre, anche la responsabilità "per culpa in organizzando" del dirigente scolastico, in base al richiamato art. 2043 del Codice civile, con un diverso regime della prova; la presunzione di consapevolezza, in tal caso, è assoluta e il regime probatorio ricade sul danneggiato che dovrà dimostrare il danno subito, il nesso di casualità tra evento e danno nonché la colpa del danneggiante che, nel caso del dirigente scolastico, attiene all'adozione delle giuste misure organizzative in merito alla sorveglianza degli alunni, in modo da garantire la sicurezza dell'ambiente scolastico e la disciplina degli alunni. Va da sé che nonostante il dirigente scolastico adotti le giuste misure organizzative per garantire la sorveglianza dei minori e il docente per contro non assuma un atteggiamento di assoluto rispetto di tali misure, la responsabilità del dirigente non sia esclusa, se la condotta del docente è oggetto di censura. Risulta ricorrente la copertura assicurativa da parte dei dirigenti scolastici, anche per i rischi di rivalsa, attivata dalla pubblica amministrazione condannata a risarcire i danni subiti dal minore.

ART. 7 - Mancato rispetto delle regole in materia di disciplina

Sono da considerarsi comportamenti persecutori, contro il singolo o il gruppo, qualificabili come atti di BULLISMO, i seguenti gesti e atteggiamenti, quando essi siano reiterati nel tempo.

- intimidazioni e minacce;
- offese pesanti e ripetute, denigrazioni;
- furti, danneggiamento di beni;
- isolamento ed esclusione;
- violenza fisica e psicologica di ogni genere.

Sono da considerarsi comportamenti persecutori, contro il singolo o il gruppo, qualificabili come atti di CYBERBULLISMO:

- *Flaming*: litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare;
- *Harassment*: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di messaggi offensivi;
- *Cyberstalking*: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità;
- *Denigrazione*: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet ecc, di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori;
- *Outing estorto*: registrazione delle confidenze, raccolte all'interno di un ambiente privato creando un clima di fiducia, inserite integralmente in un blog pubblico;
- *Impersonificazione*: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona, con l'obiettivo di inviare da tale account messaggi ingiuriosi che screditino la vittima;
- *Esclusione*: estromissione intenzionale dall'attività on-line;
- *Sexting*: invio di messaggi via smartphone ed internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

ART. 8 – Sanzioni disciplinari

I comportamenti trasgressivi accertati, riconducibili alle condotte di bullismo e/o cyberbullismo, se rientrano tra quelli previsti dal Regolamento Disciplinare d'Istituto sono immediatamente sanzionati dalla Scuola sulla base di quanto in esso previsto.

Si precisa che gli autori di comportamenti inquadrabili come atti di bullismo e/o cyberbullismo sono puniti con sanzioni disciplinari di tipo rieducativo.

Vengono considerate deplorevoli le condotte dei compagni sostenitori di chi agisce da “oppressore” in quanto, pur non partecipando direttamente alle prevaricazioni, questi stessi contribuiscono al rinforzo di un comportamento scorretto.

Le sanzioni disciplinari irrogate dalla scuola non sostituiscono le sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato, né sostituiscono quelle civili, per eventuali danni causati ingiustamente a cose o persone.

ART. 9 – Denuncia all'Autorità

Qualora il fatto segnalato configuri ipotesi di reato perseguibile d'ufficio, viene sporta denuncia all'Autorità Giudiziaria o alle Forze dell'Ordine competenti, tra cui la Polizia Postale se trattasi di reato compiuto attraverso internet; il personale scolastico/amministrativo è personale incaricato di pubblico servizio, ed è quindi tenuto a denunciare la notizia di ogni reato procedibile d'ufficio di cui venga a conoscenza nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio (Art. 331 cod. proc. pen.).

ART. 10 – Segnalazione al Questore

Esclusi i casi di reato perseguibili d'ufficio, fino a quando la querela non è proposta, la scuola, nella persona del Dirigente Scolastico, procede a segnalare il caso al Questore, ai fini dell'avvio della procedura di ammonimento, nei casi previsti dall'art.7, legge 71/2007.

ART. 11 – Registro dei casi

Tutti i casi segnalati e trattati vengono annotati (senza riferimento alcuno alle persone coinvolte) su un apposito registro, Diario di Bordo, tenuto dall'Istituto a cura del Docente Referente.